

STATUTO

SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRAIA A MARE CS VIA TRIESTE 18

Numero REA: CS - 198546

Codice fiscale: 02920460785

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto
Repertorio n. 975
Raccolta n. 544

STATUTO della Società Cooperativa

"SOLARIS - Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Praia a Mare (Cs) la società Cooperativa denominata "SOLARIS - Società Cooperativa Sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquantuno (31.12.2051) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi generali della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini, in special modo dei soggetti svantaggiati.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale.

Detti principi, in rapporto ai quali essa opera, sono: la mutualità, la

solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

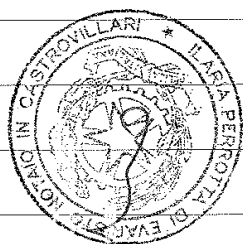
La Cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità sia attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla legge 381/91 lett. "A" sia attraverso il recupero e la riabilitazione di soggetti svantaggiati, proponendosi la loro integrazione lavorativa, attraverso lo svolgimento di attività produttive nei vari settori, in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91 lett. "B" e successive modificazioni ed integrazioni. Nello svolgimento delle attività la Cooperativa impiega possibilmente soci lavoratori retribuiti; per le attività produttive impiega lavoratori svantaggiati in misura non inferiore a quella prevista dalla citata legge 381/91, dando occupazione lavorativa ai soci lavoratori e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui all'art. 6 della legge 142/2001, sue modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa si propone di iscriversi alla Confederazione Cooperative Italiane, previa delibera dell'organo amministrativo.

Art. 4 (Oggetto sociale)



Handwritten signature: Emanuele Perrotta

Handwritten signature: Emanuele Perrotta

	Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle	
	seguenti attività in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge	
	381/91 lettere "A" e "B".	
	In relazione a ciò la Cooperativa si propone di:	
	- favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didattiche,	
	culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardano	
	principalmente i minori e i soggetti svantaggiati per condizioni razziali,	
	sociali, economiche e culturali:	
	- favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale in	
	settori quali quelli della comunicazione, formazione, informazione,	
	innovazione, ambiente e scuola;	
	- diffondere l'idea dei servizi sociali con soluzioni anche terapeutiche di	
	alto significato umano e sociale, sviluppando allo scopo ogni specifica	
	iniziativa di promozione, ricerca e studio;	
	- realizzare e/o gestire comunità alloggio, centri diurni e residenze per	
	giovani in difficoltà, quali minori e ragazze madri, alcolisti,	
	tossicodipendenti ed ex detenuti;	
	- realizzare e/o gestire strutture residenziali sia di tipo socio-sanitario che	
	sanitarie, quali case di riposo, strutture protette, residenze socio	
	assistenziali (RSA), centri specialistici;	
	- realizzare e gestire, anche in convenzione con enti pubblici e/o privati,	
	servizi di assistenza domiciliare a tutte quelle particolari categorie di	
	persone che necessitano di tale tipo di assistenza, quali anziani e persone	

	diversamente abili;	
	- gestire attività turistico-alberghiere ed extra alberghiere, quali "Ostelli della Gioventù"; il tutto finalizzato allo scambio culturale fra i giovani;	
	- promuovere, organizzare e gestire attività e manifestazioni culturali;	
	- promuovere e sviluppare il turismo sociale, religioso e culturale, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di viaggi, escursioni, pellegrinaggi e visite guidate;	
	- educare i giovani per contrastare la dispersione scolastica e la carenza formativa in ambito scientifico, tecnologico ed economico;	
	- effettuare sia in modo autonomo, sia con partners pubblici e privati, percorsi formativi rivolti ai giovani laureati del Meridione d'Italia;	
	- gestire Asili Nido;	
	- favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di servizi e produttive:	
	1. organizzazione e gestione in convenzione con Enti Pubblici o privati, di servizi di manutenzione del verde pubblico o privato e Raccolta Differenziata dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.);	
	2. organizzazione e gestione di servizi di piccola manutenzione di immobili;	
	3. gestione del servizio di pulizia della spiaggia;	
	4. organizzazione e gestione di corsi di formazione, per la qualificazione e/o riqualificazione del personale, in convenzione con Enti pubblici e/o privati;	
	5. gestione e manutenzione dei boschi, sistemazione idrogeologica delle pendici, dei corsi d'acqua sia in convenzione con Enti pubblici che con privati;	



Emilio Perin

Emilio Perin

	6. gestione di servizi di prevenzione incendi;	
	7. incentivazione dello sviluppo del commercio eco-solidale;	
	8. gestione di servizi di corriere espresso;	
	9. gestione di mense scolastiche e aziendali, nonchè del servizio di scuolabus;	
	10. servizi di stampa, pubblicazione e diffusione di periodici e di manifesti propagandistici, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti ed emanande disposizioni di legge;	
	11. valorizzazione e recupero delle attività artigianali, anche attraverso la gestione di laboratori artigianali;	
	- valorizzare - nel settore del turismo - le risorse naturali nelle aree ricadenti nel Parco Nazionale del Pollino, in collaborazione con Enti pubblici e privati e favorire l'ospitalità diffusa sul territorio attraverso anche il recupero e l'utilizzazione di strutture già esistenti, nonchè gestire strutture demaniali o private finalizzate a scopi turistici e sociali e centri di servizio e di ricettività turistica, d'informazione e pubblicizzazione del turismo; realizzare itinerari turistici attraverso escursioni a piedi, in bicicletta (mountain-bike) o a cavallo;	
	- favorire una immersione culturale del turista nella realtà locale, organizzando incontri, manifestazioni a tema e sagre, al fine di valorizzare i prodotti tipici locali.	
	La Cooperativa potrà altresì svolgere le seguenti attività:	
	- Promozione di attività di contrasto alla violenza di genere e di sostegno, protezione e assistenza alle donne o minori vittime di violenza;	
	- Gestione di servizi di telesoccorso, teleassistenza e telecompagnia;	

Emenda
Pente

8 di 36

internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi;
 - provvedere all'organizzazione, promozione e gestione di punti di ristoro, ristoranti, bar, attività di catering, banqueting e servizi ricettivi e di ospitalità (alberghi, foresterie, ostelli, agriturismi, campeggi, ecc), nonché alla gestione di agenzie di viaggi, informazioni promozione turistica, creazione pacchetti viaggi, anche legati agli eventi del territorio.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli



Emilio Penta
Flora Ferretti

Emilio Penta

	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda.	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio	
	d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche che possiedono i necessari	
	requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di	
	lavoro disponibile. I soci cooperatori partecipano ai risultati economici e	
	alle decisioni sulla loro destinazione.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base	
	all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività	
	svolta, si trovano in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la	
	valutazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3° del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	

Nel caso di interesse alla formazione, in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa, in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale

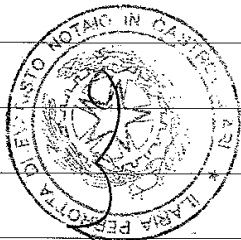


Emilio Pirella

Roberto L. L. L.

	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	A)- Nel caso di interesse alla formazione, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	B)- Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	a)- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b)- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c)- il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a)- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	

	b)- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c)- l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e	
	massimo fissato dalla legge;	
	d)- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	e)- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci	
	con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	



Col

torre

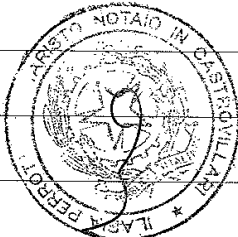
Laure

Renata

Emilia

Art. 8 (Obblighi del socio)		
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci		
sono obbligati:		
a)- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo		
amministrativo:		
- del capitale sottoscritto;		
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria		
della domanda di ammissione;		
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in		
sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;		
b)- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni		
adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.		
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello		
risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto		
dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi		
con lettera raccomandata alla Cooperativa.		
Art. 9 (Perdita della qualità di socio)		
La qualità di socio si perde:		
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.		
Art. 10 (Recesso del socio)		
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:		
a)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;		
b)- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli		
scopi sociali.		
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla		

		Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
		Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.
		Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
		Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
		Art. 11 (Esclusione)
		L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
		a)- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
		b)- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
		c)- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore



Emilia Perrotto

Emilia Perrotto

a 60 giorni per adeguarsi;

d)- che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

e)- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del

successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

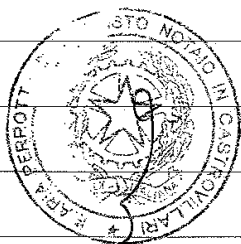
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla	
	liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la	
	divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le	
	modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	

rimborso delle quote, dal sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di euro cinquecento (euro 500) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)



[Handwritten signature]

Anna Maria Pambieri

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a)- l'importo complessivo dell'emissione;
- b)- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c)- il termine minimo di durata del conferimento;
- d)- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e)- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in

	relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	azioni a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a)- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1)- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del	
	valore nominale di euro settecento (euro 700). La quota complessiva	
	detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2)- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per	
	il potenziamento aziendale;	
	b)- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	c)- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d)- dalla riserva straordinaria;	
	e)- da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per	
	legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo,	
	con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	

	comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a)- a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);	
	b)- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura	
	prevista dalla legge medesima;	
	c)- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	

	d)- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i	
	dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari devono essere osservate le	
	norme previste per il mantenimento dei requisiti mutualistici.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di azioni di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	

	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,	
	dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a)- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b)- la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c)- la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale o del revisore;	
	d)- le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e)- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al	

	successivo art. 27.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i	

	cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Cooperativa apposita	
	dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro	
	della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo,	
	se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se	
	socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19, se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti	
	attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere	
	trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente	
	art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dall'atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo) inviata 8 giorni prima	

dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle

	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un	
	massimo di 3 voti come appresso specificato:	
	- fino ad euro mille (euro 1000) di capitale sociale sottoscritto: un voto;	
	- oltre ad euro mille (euro 1.000) e fino ad euro cinquemila (euro 5.000):	
	voti 2;	
	- oltre ad euro cinquemila (euro 5.000): voti 3.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea, con il voto	
	della maggioranza dei presenti.	

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Cooperativa è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi

	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al	
	Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilevo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di dimissioni dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	

dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori o agli amministratori delegati o ai membri del Comitato esecutivo, se nominati.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, perciò, sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio medesimo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)		
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.		
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.		
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.		
Essi sono rieleggibili.		
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.		
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.		
TITOLO VII		
CONTROVERSIE		
Art. 39 (Clausola arbitrale)		
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:		
a)- tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e la Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;		
b)- le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione di un socio;		
c)- le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.		

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a)- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro cinquemila (euro 5.000). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b)- tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri vengono indicati dalla camera arbitrale di Confcooperative e, in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo

	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una volta	
	nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della	
	costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle	
	parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte	
	che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la	
	mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita	
	agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando	
	lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività	
	sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno	
	o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale	

risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la